



OGGETTO: Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute tramite la piattaforma di e *procurement*, in merito alla procedura aperta in ambito comunitario n. 11/2023 per l'affidamento dei servizi assicurativi per responsabilità civile patrimoniale e tutela giudiziaria per amministratori e dipendenti dell'Automobile Club d'Italia.

CIG: 9830416BE7

CUI: S00493410583202200049

Identificativo RdO su piattaforma: rfq_1646

Quesito n. 1

“La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.”

Risposta

Nel paragrafo 24 – 2° capoverso – del Capitolato, in entrambe le sezioni A (RC Patrimoniale) e B (Tutela Giudiziaria) risulta già presente la clausola indicata. Tuttavia, nulla osta a una riformulazione della stessa secondo la versione indicata da codesta Società, in caso di eventuale aggiudicazione.

Quesito n. 2

“La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
“Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:



(a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo

legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati"

Risposta

Nei paragrafi 12 del Capitolato (Sezione A - RC Patrimoniale) e 13 (Sezione B - Tutela Giudiziaria) è espressamente previsto che la garanzia è prestata per eventi verificatisi in Italia, nello stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino dalle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatisi nei paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.

Nulla osta, comunque, in caso di aggiudicazione, ad un'integrazione volta ad escludere espressamente l'area specifica relativa ai territori della Federazione Russa e della Bielorussia nella versione indicata da codesta Società.

Quesito n. 3

"Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa."

Risposta

L'Ente non ha rappresentanze, interessi commerciali, società controllate/partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

Roma, 28 giugno 2023

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandro Grassi)